SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 1997.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte - province di Ferrara, Parma, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Varese e Asti nella seconda metà del mese di giugno 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che, nella seconda metà del mese di giugno 1997, il territorio delle province di Ferrara, Parma, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Varese e Asti e stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche e che tali eventi hanno causato gravi dissesti idrogeologici, con movimenti franosi, e notevoli danni a persone e cose, con perdita di vite umane, e la necessità di procedere allo sgombero di numerosi edifici, anche di civile abitazione;

Viste le richieste di dichiarazione dello stato di emergenza fatte pervenire dai presidenti delle giunte regionali interessati;

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile intervento finalizzato al superamento di tale stato di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 4 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 dicembre 1998 lo stato di emergenza determinatosi nei territori delle province colpiti dagli eventi cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

97A5606

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 2 gennaio 1997.

Modificazione all'art. 4, ottavo comma, della circolare 11 agosto 1989, n. 4, recante: «Promozione all'estero dello spettacolo italiano», già modificato dalla circolare n. 5 del 14 ottobre 1993.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto l'art. 4, ottavo comma, della cicolare n. 4 dell'11 agosto 1989, già modificato dalla circolare n. 5 del 14 ottobre 1993;

Vista la cicolare n. 4228/TB30 del 17 dicembre 1993 dalla quale risulta che «ai fini dell'ammissibilità al contributo per attività circense all'estero, l'esercente circense deve aver effettuato almeno quarantacinque giornate di spettacolo in Italia anziché le novanta previste dalla circolare n. 5 del 14 ottobre 1993.»;

Considerato che la progressiva diminuzione apportata dalle predette circolari al numero minimo di giornate lavorative da effettuare in Italia per accedere all'intervento finanziario dello Stato (da 120 a 90 e, infine, a 45 giornate), comporta la necessità di innalzare il periodo di attività all'estero previsto attualmente in otto mesi;

Considerato che la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, prevista dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nella seduta del 13 novembre 1996, ha espresso parere favorevole all'innalzamento da otto a dieci mesi del periodo di attività all'estero da parte delle imprese circensi, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4, ottavo comma, della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 «Promozione all'estero dello spettacolo italiano», già modificato dalla circolare n. 5 del 14 ottobre 1993, è così modificato:

«Per il settore circense, l'attività di spettacolo all'estero non può superare annualmente, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, il periodo di dieci mesi e sempre che siano state effettuate in Italia almeno quarantacinque giornate lavorative».

Roma, 2 gennaio 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 280

97A5525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 1997, n. **211.**

Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere *a) b), c)* e *d)* del comma stesso;

Visto l'articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;

Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo;

Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;

Considerato, altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che, pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri — a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 — n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

FONDI PENSIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.

Art. 2.

Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive

1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.

2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l'ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.

Art. 3.

Elementi dello statuto dei fondi

1. Costituiscono elementi essenziali dello statuto:

a) denominazione, che deve contenere l'indicazione «fondo pensione»;

b) sede;

c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;

d) scopo esclusivo, in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

e) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;

f) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

g) destinatari, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

h) ordinamento e norme sull'amministrazione, con particolare riferimento a:

criteri di formazione e prerogative dell'assemblea nei fondi pensione a struttura associativa e maggioranze richieste per le loro deliberazioni;

composizione degli organi di amministrazione e durata della carica di amministratore, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e specificazione delle loro attribuzioni, tra cui necessariamente le prerogative connesse all'attuazione degli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo n. 124 del 1993, alla definizione dei prospetti della composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli iscritti;

composizione dell'organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all'articolo 2403 del codice civile in quanto applicabile e comunque con la previsione dell'obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito commissione di vigilanza) le irregolarità riscontrate;

previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e previsione del numero di consiglieri aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dell'organo amministrativo convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo n. 124 del 1993;

i) modalità di adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive;

l) criteri generali dell'articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

m) tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità di erogazione in conformità delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

n) previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento all'istituto della banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo n. 124 del 1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;

o) criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

p) criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1993 e, in particolare, dall'articolo 6, commi 1, lettere *d)* ed *e)*, 4-*quinquies* e 5, dello stesso;

q) previsione della predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, in particolare con riferimento all'andamento amministrativo e finanziario della gestione del fondo stesso, in conformità

delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

r) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 124 del 1993;

s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

t) definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione e di invio delle stesse alla commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

u) obbligo dell'organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo statuto, l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993;

v) obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;

z) cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

2. Lo statuto del fondo pensione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993, deve altresì prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare riguardo ai seguenti aspetti:

regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);

tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;

ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento di fine rapporto;

criteri generali di impiego delle risorse;

risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione.

3. Lo schema generale della scheda di cui al comma che precede è definito dalla commissione di vigilanza, che approva altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.

Art. 4.

Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Per la nomina o l'elezione a componente degli organi di amministrazione e di controllo e inoltre a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti:

a) i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;

b) l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, dall'articolo 2399 del codice civile.

2. Il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione ed inoltre il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:

a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in società di intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero funzioni di cui all'articolo 3, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;

c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali;

d) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta per cento dei componenti l'organo collegiale ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono avere i requisiti di cui alle lettere *a)* o *b)*. Qualora il fondo affidi, ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla gestione dei soggetti gestori e non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle lettere *a)* o *b)* del precedente comma 2 devono sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e, comunque, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione.

4. I componenti dell'organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

5. Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che precedono, comporta la decadenza dall'incarico.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, può provvedere, successivamente all'attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, va presentata, o inviata a mezzo raccomanda a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un'istanza, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante del fondo pensione.

2. Copia, in carta semplice, della predetta istanza e della allegata documentazione va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.

Art. 6.

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve riportare, nell'ordine indicato, quanto di seguito specificato:

a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;

b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

c) elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e, inoltre, del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l'indicazione delle generalità complete;

d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;

e) elenco dei documenti allegati.

Art. 7.

Documentazione a corredo dell'istanza

1. All'istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la medesima istanza:

copia della fonte istitutiva del fondo pensione;

copia dell'atto di costituzione del fondo pensione, se distinto dallo statuto;

copia dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

dichiarazione attestante il numero degli appartenenti all'area dei destinatari a cui il fondo pensione fa riferimento e anche, indicativamente, l'ammontare complessivo dei redditi da lavoro ad esso facente capo.

2. Va, inoltre, inviata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale del fondo pensione e dal presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per i soggetti menzionati nel precedente articolo 4. La verifica dei requisiti va effettuata dall'organo amministrativo nei confronti di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del cui puntuale esame deve essere fatta menzione nel verbale:

a) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che l'interessato non ha riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:

l'insussistenza delle cause di cui all'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, all'articolo 2399 del codice civile;

il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto;

che nei tre anni precedenti l'interessato non abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in fondi pensione o altri enti o società successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;

d) certificato dei carichi pendenti rlasciati dalla procura della Repubblica presso il tribunale e dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale;

e) per i componenti dell'organo di controllo di cui al precedente articolo 4, comma 4, certificato di iscrizione a ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere di data anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione della istanza di autorizzazione e vanno conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza può richiedere, ove lo ritenga necessario, ulteriori informazioni ed integrazioni della documentazione.

4. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano ulteriori cause impeditive dell'assunzione delle relative cariche provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di rinnovo delle cariche.

Art. 8.

Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica

1. I fondi pensione che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica sono tenuti a presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale apposita istanza, contestualmente a quella di cui al precedente articolo 5.

Art. 9.

Procedure per la concessione dell'autorizzazione

1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 7, comma 4, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente comma, approva, se del caso, lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione del fondo pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto.

3. Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso la commissione riapre l'istruttoria e rimette al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necesario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell'istanza di cui all'articolo 5, corredata della documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, nonché del parere della commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, autorizza il fondo pensione all'esercizio dell'attività ovvero nega l'autorizzazione con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro. Per il fondo pensione ehe abbia avanzato la richiesta di cui all'articolo 8, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in una con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, emana, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, decreto di riconoscimento della personalità giuridica.

6. Ai fini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è, nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima divisione.

7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.

Art. 10.

Iscrizione all'albo

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività e l'eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica sono comunicati alla commissione di vigilanza, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.

Titolo II

FORME PENSIONISTICHE PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria e in materia assicurativa.

Art. 12.

Comunicazione alla commissione di vigilanza

1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione dell'obbligo loro imposto dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione di vigilanza un'apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante:

a) la denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionistica

b) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

c) l'elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l'indicazione delle generalità complete.

2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:

la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come richiesto dal successivo articolo 14, sulla base della documentazione prevista all'articolo 7, commi 2 e 3;

una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonché, a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2;

le modifiche apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione da fondo interno di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, in quanto compatibili.

3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comunicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993.

4. La commissione di vigilanza richiede l'invio della seguente documentazione, ad integrazione di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari tipologie di fondi pensione:

a) fonti istitutive;

b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;

c) convenzioni di gestione delle risorse.

Art. 13.

Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo

1. Sulla base della comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica dell'appartenenza al campo di applicazione dello stesso.

L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

2. La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 12. La commissione comunica altresì alle medesime autorità l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.

Art. 14.

Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti i requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 4, nonché l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

2. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive tramite la richiesta alla prefettura competente della certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo che non possiedano i requisiti di onorabilità decadono immediatamente e devono essere sostituiti nel più breve tempo possibile.

3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti i requisiti di professionalità di cui al precedente articolo 4, nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione l'articolo 4, comma 3, secondo periodo. I requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* o *b)*, si considerano presenti ove il soggetto interessato, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, abbia già fatto parte dell'organo collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio della permanenza in carica sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio da almeno un anno. Ove i componenti dell'organo amministrativo non abbiano i requisiti di professionalità, gli organi devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la prima assemblea. Analoga procedura si applica per i componenti l'organo di controllo che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

Titolo III

FONDI PENSIONE APERTI

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 16.

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza, per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi pensione aperti sono tenuti a presentare, o inviare a mezzo raccomandata a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un'istanza in triplice copia, di cui una in bollo, a firma del rappresentante legale. Copia, in carta semplice, della predetta istanza va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento, copia della predetta istanza e della documentazione ad essa allegata sono inviate, a cura dei competenti uffici del Ministero, alle autorità di vigilanza sui soggetti istanti.

Art. 17.

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve riportare, nell'ordine indicato, quanto di seguito specificato:

a) denominazione e sede della società istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;

b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

c) denominazione del fondo pensione che la società istante intende istituire e sue caratteristiche generali;

d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione e amministrazione del fondo pensione da istituire;

e) elencazione dei documenti allegati.

2. All'istanza va allegata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal presidente dell'organo di controllo della società che intende istituire il fondo pensione, nella quale l'organo amministrativo della società istante ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sulla base dei documenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 del presente decreto.

3. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive all'assunzione dell'incarico provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinnovo dell'incarico.

Art. 18.

Documentazione da produrre a corredo dell'istanza

1. A ciascun esemplare dell'istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante che sottoscrive la medesima istanza:

a) atto costitutivo della società istante, con allegato statuto, secondo il quale sussista, in relazione alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dichiarato vigente dal competente tribunale con gli estremi della omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese;

b) dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della società istante, che il capitale è stato interamente versato;

c) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella della istanza di autorizzazione.

2. All'istanza di autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione aperto, che stabilisce:

a) denominazione del fondo, che deve contenere l'indicazione «fondo pensione aperto»;

b) sede;

c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;

d) scopo esclusivo in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993, tipologia delle prestazioni previste e condizioni dell'accesso ad esse in conformità dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo;

f) destinatari, con riferimento all'area dei beneficiari della previdenza complementare per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

g) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;

h) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei casi consentiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

i) convenzioni assicurative nei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

l) modalità di adesione;

m) sistema di finanziamento e forme di manifestazione della volontà di contribuire;

n) criteri di attuazione delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

o) criteri generali dell'impiego delle risorse;

p) banca depositaria di cui all'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 124 del 1993 e condizioni per la sua sostituzione;

q) misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l'amministrazione e gestione del fondo pensione;

r) norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri di informazione periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati dalla commissione di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione della sua redditività, nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993;

t) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-*quinquies*, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera *r)*, possono essere indicati anche mediante rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 19.

Procedure per la concessione dell'autorizzazione

1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all'articolo [illegible], comma 3, può richiedere al soggetto istante gli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo, approva, se del caso, il regolamento del fondo pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, dandone contestualmente comunicazione all'autorità di vigilanza sul soggetto istante.

3. Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso, la commissione riapre l'istruttoria e rimette al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell'istanza di cui all'articolo 16 del presente decreto, corredata della documentazione di cui all'articolo 18 del decreto stesso, nonché del parere della commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con l'autorità di vigilanza del soggetto istante, con proprio decreto, autorizza ovvero nega la costituzione del fondo pensione aperto, con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro.

6. Ai fini del procedimento del rilascio dell'autorizzazione l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è, nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. I responsabile del procedimento è il dirigente della medesima divisione.

7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.

Art. 20.

Requisiti formali di istituzione

1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla commissione di vigilanza e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

Art. 21.

Iscrizione all'albo

1. Il provvedimento di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività del fondo pensione è comunicato alla commissione di vigilanza per l'iscrizione del fondo stesso all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 gennaio 1997

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 216

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Le successive modificazioni ed integrazioni sono costituite dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, che contiene le «Disposizioni correttve del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari», e della legge 8 agosto 1995, n. 335: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

— Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 è il seguente:

«Art. 4 *(Costituzione dei Fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio).* — 3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;

b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;

c) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;

d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro».

— Il comma 6 dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recita:

«Art. 18 *(Norme finali).* — 6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6».

— I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così recitano:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 2 gennaio 1991, n. 1, reca la «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari».

— La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, così recita:

«Art. 3 *(Albo).* — 2. La Consob autorizza l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) - b) (omissis);

c) anche agli effetti dell'art. 1, quarto comma, lettera *b)*, della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera *b)*, secondo periodo, del presente comma, presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla medesima lettera *b)*, si può tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della società o dell'ente, purché il volume di attività del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della società di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per l'applicazione delle disposoni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare».

Nota all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così dispone:

«Art. 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio).* — 1. Fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13».

Note all'art. 3:

— L'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così dispone:

«Art. 7 *(Prestazioni).* — 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.

3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*.

4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*.

5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.

6. Le fonti costitutive possono prevedere:

a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;

b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna riforma».

— L'art. 1 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recita:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale».

— La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è la seguente:

«Art. 2 *(Destinatari)*. — 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a) (omissis);

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio».

— Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così dispone:

«Art. 2 *(Destinatari)*. — 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate».

— I commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recitano:

«Art. 5 *(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo)*. — 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo».

— Gli articoli 6 e 6-*bis* del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 sono i seguenti:

«Art. 6 *(Regime delle prestazioni e modelli gestionali)*. — 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese di assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto *A)* della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera *a)*, nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera *e)*;

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinquies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-*bis*. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-*bis*. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su

proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6-*bis* del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-*bis*. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-*quinquies* e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-*ter*. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-*quater*. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-*quinquies*. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-*sexies*. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento».

«Art. 6-*bis* *(Banca depositaria)*. — 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 2-*bis* della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 4-*quinquies*.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 2-*bis* della legge n. 77 del 1983».

— I commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recitano:

«Art. 5 *(Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo)*. — 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo».

— L'art. 2403 del codice civile così dispone:

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale)*. — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili o l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

— L'art. 16 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, è il seguente:

«Art. 16 *(Vigilanza sui fondi pensione)*. — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della conmissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale di concerto con il Ministro del tesoro, né verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanarsi entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. E istituito un apposito ruolo del personale dipendente della commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni.

Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento gli incarichi e le qualifiche dirigenziali».

— L'art. 8 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recita:

«Art. 8 *(Finanziamento)*. — 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.

Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.

3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.

5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente».

— Il comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è il seguente:

«Art. 10 *(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione)*. 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini per l'esercizio:

a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;

c) il riscatto della posizione individuale».

— Le lettere *b)*, *g)* e *h)* del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recitano:

«Art. 17 *(Compiti della commissione di vigilanza)*. — 2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'art. 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

a) (omissis);

b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto-legge;

c) - f) (omissis);

g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità».

— L'art. 11 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così dispone:

«Art. 11 *(Vicende del fondo pensione).* — 1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.

2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo».

— Il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è il seguente:

«Art. 4 *(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio).* — 4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio».

Note all'art. 4:

— L'art. 2382 del codice civile così recita:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza).* — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— L'art. 2399 del codice civile così stabilisce:

«Art. 2399 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza).* — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco».

— La legge 23 novembre 1939, n. 1966, reca la «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione».

— Il testo della lettera *c)* del comma 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art. 3.

— L'art. 7 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, contenente il «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, è il seguente:

«Art 7 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali).* — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Consob.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2».

Note all'art. 7:

— La lettera *d)* del comma 5 dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento», è la seguente:

«Art. 1 *(Autorizzazione all'istituzione dei Fondi comuni).* — 5. L'autorizzazione non può essere concessa:

a) - c) (omissis);

d) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, contiene «Modifiche al sistema penale».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

Le successive modificazioni ed integrazioni sono contenute nelle seguenti diposizioni:

legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante «Nuove norme contro la criminalità»;

legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia»;

legge 3 agosto 1988, n. 327, recante: «Norme in materia di misure di prevenzione personali»;

D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive»;

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa»;

legge 24 luglio 1993, n. 256, recante: «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575».

La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

Le successive modificazioni e integrazioni sono contenute nelle seguenti disposizioni:

D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, recante: «Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa»;

legge 13 settembre 1982, n. 646;

legge 23 dicembre 1982, n. 936, recante: «Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa»;

legge 3 agosto 1988, n. 327;

D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, recante: «Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575»;

legge 19 marzo 1990, n. 55, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa»;

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

legge 24 luglio 1993, n. 256;

legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante: «Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575»;

legge 7 marzo 1996, n. 108, recante: «Disposizioni in materia di usura»;

legge 7 marzo 1996, n. 109, recante: «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282».

— Il testo dell'art. 2382 del codice civile è riportato nelle note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 2399 del codice civile è riportato nelle note all'art. 4.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art. 3.

— Il testo della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art. 3.

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note alle premesse.

— Il comma 1 dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante: «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», così dispone:

«Art. 2. — 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra».

Nota all'art. 10:

— Il comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così dispone:

«Art. 4. — 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16».

Nota al titolo II:

— La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca la «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

Nota all'art. 11:

— Il comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, è il seguente:

«Art. 18 *(Norme finali)*. — 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e, 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate».

Note all'art. 12:

— Il testo del comma 6 dell'art. 18 D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note alle premesse.

— La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recita:

«Art. 18. — 3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) (omissis);

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa».

— Il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così dispone:

«Art. 4. — 2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile».

— Il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art. 1.

— L'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è il seguente:

«Art. 18 *(Norme finali)*. — 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.

3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.

Alle forme di cui alla lettera *a)* non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera *b)* la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.

4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.

5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.

7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'art. 13.

8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

8-bis. *Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3, 5 e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.*

8-ter. *Le forme pensionistiche di cui al comma* 8-bis *debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma* 8-bis *provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma* 8-bis, *l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma* 8-bis, *la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui il citato comma.*

L'istanza di cui all'art. 18, comma 8-ter *del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, è presentata entro trenta gioni dall'entrata in vigore del presente decreto.*

8-*quater.* Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-*bis* continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-*quinquies.* L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni differite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostruire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza.

L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art. 12

— Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art. 10.

— Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art. 3.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 2382 del codice civile è riportato nelle note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 2399 del codice civile è riportato nelle note all'art. 4.

— Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia».

Note all'art. 15:

— L'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così recita:

«Art. 9 *(Fondi pensione aperti).* — 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e

successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2

2 Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art 10, comma 1, lettera *b)*, ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell'art 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art 16, nonché, nel caso di soggetti di cui all'art 6, comma 1, lettera *c)*, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato»

Nota all'art 16

— Il testo dell'art 9 del D Lgs 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art 15

Note all'art 18

— Il testo dell'art 9 del D Lgs 21 aprile 1993, n 124, è riportato nelle note all'art 15.

— Il testo dell'art. 7 D.Lgs 21 aprile 1993, n 124, è riportato nelle note all'art 3

— Il comma 1 dell'art 3 del D Lgs 21 aprile 1993, n 124, è il seguente

«Art 3 *(Istituzione delle forme pensionistiche complementari)* — 1 Salvo quanto previsto dall'art 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti.

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi anche interaziendali, per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale,

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute».

— Il comma 2 dell'art 2 del D Lgs 21 aprile 1993, n 124, così dispone

«Art 2 — 2 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b-bis)*, esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita,

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio»

— Il testo dell'art 6 del D Lgs 21 aprile 1993, n 124, è riportato nelle note all'art 3

— Il testo dell'art 10 del D Lgs 21 aprile 1993, n 124, è riportato nelle note all'art 3

— Il testo dell'art 6-*bis* del D Lgs 21 aprile 1993, n 124, è riportato nelle note all'art 3

— Il testo delle lettere *g)* e *h)* del comma 2 dell'art 17 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n 124, è riportato nelle note all'art. 3

Note all'art 19

— Il testo della lettera *b)* del comma 2 del D Lgs 21 aprile 1993, n 124, è riportato nelle note all'art 3.

— Il testo del comma 3 dell'art 9 del D Lgs 21 aprile 1993, n 124, è riportato nelle note all'art 15

Nota all'art 21·

— Il testo del comma 6 dell'art 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è riportato nelle note all'art 13.

97G0245

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 luglio 1997.

Variante C670 alla norma CEI EN 60335-2-14 concernente la sicurezza delle centrifughe.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che recepisce la direttiva n. 73/23;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 626, che recepisce la direttiva n. 93/68;

Valutato che, sulla base di prove effettuate dall'Istituto marchio di qualità, gli estrattori centrifughi pur conformi alla norma armonizzata CEI EN 60335-2-14 e muniti di marcatura CE, utilizzati conformemente alla loro destinazione, possono, in determinate circostanze, pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Considerato che è stata avviata la procedura di revisione in sede Cenelec della norma armonizzata EN 60335-2-14 a seguito di denuncia alla Commissione U.E.;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione della revisione della norma armonizzata, di doversi assicurare comunque la sicurezza delle centrifughe immesse sul mercato italiano;

Considerato che il Comitato elettronico italiano ha predisposto il progetto di variante C670 alla norma CEI EN 60335-2-14, con il quale vengono fissate le prove a cui sottoporre le centrifughe per verificare la sicurezza di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

È adottato il progetto di variante C670 alla norma CEI EN 60335-2-14, pubblicato nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO I

PROGETTO DI VARIANTE ALLA CEI EN 60335-2-14 (CEI 61-55)

PREMESSA.

Il Comitato elettronico italiano, a seguito di incidenti verificatisi su centrifughe per frutta e verdura — poiché ritiene che la presente norma europea EN 60335-2-14, di cui la CEI 61-55 è il recepimento, non copra adeguatamente certe soluzioni costruttive di dette centrifughe e il rischio di rottura delle parti rotanti — sottopone ad inchiesta pubblica la proposta di modifica riportata in allegato.

Tale proposta di modifica è stata anche presentata al Cenelec per una rapida decisione a livello europeo e riguarda anche la EN 60335-2-14, ed. settembre 1996, in fase di recepimento come CEI.

7.12 *Aggiunta.*

Per gli estrattori centrifughi le istruzioni devono contenere il seguente avviso: «Non usare l'apparecchio se risulta danneggiato l'involucro o i dispositivi di bloccaggio».

20.xxx *Aggiunta.*

Gli estrattori centrifughi devono essere protetti contro i rischi dovuti a rottura del disco rotante ad alta velocità.

La conformità si verifica mediante la prova che segue eseguita su cinque campioni.

Prima della prova, il coperchio e i dispositivi di bloccaggio sono sottoposti a una prova di impatto secondo l'art. 21 della Parte 1, ma con un'energia d'impatto di 1J±0.04J.

Gli apparecchi vengono avviati fino alla velocità nominale senza carico, con il disco rotante e i coperchi posizionati come nell'uso normale alimentati a 1,06 volte la tensione nominale con i regolamenti di velocità impostati al massimo, dopo aver intenzionalmente danneggiato il disco incidendo l'anello superiore e il reticolo.

La prova è proseguita fino che il disco si rompe.

Durante la prova, non deve fuoriuscire alcuna parte dall'apparecchio.

Note:

1. Se si rompe il disco rotante prima che sia raggiunta la velocità nominale, la prova deve essere ripetuta.

2. La prova vorrebbe simulare il funzionamento dell'apparecchio con un disco danneggiato dovuto all'uso (ad esempio per invecchiamento, rotture non visibili a occhio nudo, deformazioni, ecc.).

3. È allo studio la fattibilità di una prova analoga, dopo invecchiamento artificiale di materiali.

97A5512

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 luglio 1997.

Disposizioni transitorie concernenti il trasporto sul territorio nazionale di merci pericolose appartenenti alla classe 9, ordinale 20°, della classifica ADR.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la direttiva 96/86/CE in data 13 dicembre 1996 della Commissione della Unione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 335, del 24 dicembre 1996; che adegua al progresso tecnico la citata direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo alla attuazione della citata direttiva 94/55/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo alla attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio della Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE;

Constatato che con gli emendamenti allegati al citato decreto ministeriale 15 maggio 1997 vengono in particolare inserite nella classe 9, ordinale 20°, dell'allegato *A* allo stesso decreto ministeriale, le «materie trasportate a caldo», precedentemente non considerate merci pericolose;

Tenuto conto che conseguentemente sono state dettate norme per le cisterne, costruire ed utilizzate per il trasporto di tali materie;

Constatato che con il marginale 211980 di cui all'allegato *B* al decreto ministeriale 15 maggio 1997 sono state dettate norme transitorie, che prevedono la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2006 le cisterne costruite prima del 1° gennaio 1997 e già adibite al trasporto delle materie ricadenti nell'ordinale 20° sopracitato, ancorché non rispondenti alle prescrizioni vigenti in materia e di cui all'appendice B1a dell'allegato *B* al decreto ministeriale 4 settembre 1996;

Ritenuto necessario concedere un congruo periodo di tempo per consentire all'utenza interessata a detti trasporti in ambito nazionale di adeguarsi alla vigente normativa riguardante il trasporto in cisterne di materie pericolose;

Constato che l'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 4 settembre 1996 consente l'effettuazione sul solo territorio nazionale di trasporti in condizioni diverse da quelle previste negli allegati *A* e *B* allo stesso decreto ministeriale;

Ritenuta le necessità di avvalersi delle predette possibilità per regolarizzare il trasporto di merci pericolose in cisterna appartenenti alla classe 9, ordinale 20°;

Visto l'art. 7, comma 2, decreto ministeriale 4 settembre 1997 che dà mandato alla Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di emanare le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al decreto ministeriale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i soli trasporti nazionali, a decorrere dal 1° luglio 1998, il trasporto in cisterna delle merci pericolose appartenenti alla classe 9, ordinale 20°, dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti prescrizioni che disciplinano il trasporto di merci pericolose in cisterna.

2. Resta salva la misura transitoria prevista dal marginale 211980 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 15 maggio 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A5526

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 3 luglio 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sangiovese di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14 settembre 1976, ed il decreto ministeriale 5 novembre 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'eliminazione dal disciplinare di produzione del riferimento ai polifenoli totali espressi come acido gallico per i vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» come previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Sentito il Comitato nazionale per la utela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuto pertanto necessario, in conformità al parere positivo espresso dal Comitato medesimo, di accogliere la richiesta degli interessati in quanto i parametri concernenti i polifenoli totali si rendono superflui per la caratterizzazione dei vini di cui trattasi;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, è soppresso il riferimento ai polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin Ciocalteu).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A5511

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 1997.

Definizione dei parametri di individuazione degli enti strutturalmente deficitari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 1 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, che solo gli enti dissestati e quelli in situazioni strutturalmente deficitarie siano sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi;

Visto il comma 2 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale considera enti in situazioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi;

Visto il comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale prevede che gli enti locali, ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi;

Visto il comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale la soggezione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo se dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei parametri fissati e comunque quello relativo al costo del personale;

Visto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 45 del cennato decreto legislativo, le modalità ed i parametri di riferimento degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie sono fissati, per il triennio successivo, con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;* sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.);

Visto il precedente decreto ministeriale del 30 settembre 1993 di individuazione dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, per il triennio 1994-1996;

Visti i successivi decreti ministeriali del 9 giugno 1994 e del 9 marzo 1996, modificativi del parametro 10 di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 30 settembre 1993, da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunità montane ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Sentiti l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;

Decreta:

Art. 1.

I parametri da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunità montane, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il triennio 1997-1999 sono i seguenti:

1) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle entrate correnti, desumibili per le province e per i comuni dai titoli I, II e III del conto consuntivo e dai titoli I e II del conto consuntivo per le comunità montane;

2) disavanzo della gestione corrente superiore al 7,50 per cento delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1;

3) perdite di aziende e di istituzioni dell'ente, in misura superiore al 5 per cento delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1. Sono escluse dal computo le perdite delle aziende di trasporto pubblico locale;

4) volume dei residui attivi di fine esercizio, esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali e per i soli comuni quelli relativi all'I.C.I. per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1;

5) volume dei residui passivi di fine esercizio, per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1;

6) esistenza di pignoramenti per i quali non sia stata attivata l'opposizione giudiziale;

7) esistenza di anticipazioni di cassa non restituite o di importo uguale o superiore al 5 per cento delle entrate correnti, rilevate dal punto 1, anche se restituite a fine d'anno, ma rinnovate all'inizio dell'anno successivo;

8) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati, ovvero di debiti fuori bilancio rateizzati e non pagati;

9) volume complessivo delle entrate proprie, fiscali, di redditi patrimoniali e di proventi di servizi di

importo inferiore per le province al 30 per cento delle entrate correnti definite come al punto 1 ed al 40 per cento per i comuni;

10) spese per il personale a qualsiasi titolo in servizio, superiori al 50 per cento del totale delle spese correnti, fatta esclusione di quelle per le quali vi siano entrate a specifica destinazione della regione o di altri enti pubblici;

11) interessi passivi sui mutui superiori al 20 per cento delle entrate correnti identificate come dal punto 1, al netto delle poste correttive;

12) esistenza di finanziamento degli investimenti con mezzi propri per importi inferiori al 10 per cento del totale per le province e per i comuni.

Art. 2.

L'applicazione delle disposizioni del presente decreto decorre dal primo conto consuntivo approvato dopo il primo gennaio 1997.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5598

DECRETO 6 giugno 1997.

Approvazione del certificato concernente i parametri di individuazione degli enti strutturalmente deficitari per il triennio 1997-1999.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale ai commi 3, 4, 5 prevede che:

ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, gli enti locali devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi;

la mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali;

la sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei parametri fissati e comunque quello relativo al costo del personale;

Visto il decreto ministeriale n. 15758/790201/01 di pari data, adottato ai sensi del successivo comma 6 nel quale sono stabilite le modalità e i parametri di riferimento degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, per il triennio 1997-1999;

Considerato che l'individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie è determinata in base ai dati del conto consuntivo, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

Ritenuto, di conseguenza, che la suddetta tabella dei parametri, debba essere presentata in allegato al conto consuntivo, secondo le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane, che saranno annualmente stabilite con relativo decreto del Ministro dell'interno;

Sentite l'associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato, che fa parte integrante del presente decreto, concernente i parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 1997-1999.

I comuni, le province e le comunità montane, ad eccezione di quelli situati nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, sono tenuti a compilare il certificato e a trasmetterlo, in originale, alle prefetture competenti per territorio ed al comitato regionale di controllo, entro i termini fissati con successivo decreto del Ministro dell'interno in ordine alla presentazione dei conti consuntivi.

La mancata presentazione del conto consuntivo costituisce motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali. In tal caso la certificazione va compilata con la sola indicazione della predetta mancata approvazione.

Art. 2.

Il certificato è firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista.

Il certificato, del formato di cm 21×29,7, deve essere redatto, a mezzo di macchina da scrivere in ogni sua parte senza aggiunta od omissioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 6 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE PER IL TRIENNIO 1997 - 1999

Quadro 1

CODICE ENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

oppure

COMUNE DI

PROVINCIA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

Approvazione conto consuntivo 199...
delibera n° .... del .... Si No

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle entrate correnti, desumibili per le province e per i comuni dai titoli I, II e III del conto consuntivo e dai titoli I e II del conto consuntivo per le comunità montane:	Si	No
2) Disavanzo della gestione corrente superiore al 7,50 per cento delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1:	Si	No
3) Perdite di aziende e di istituzioni dell'ente, in misura superiore al 5 per cento delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1. Sono escluse dal computo le perdite delle aziende di trasporto pubblico locale:	Si	No
4) Volume dei residui attivi di fine esercizio, esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali e per i soli comuni quelli relativi all'I.C.I. per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1:	Si	No
5) Volume dei residui passivi di fine esercizio, per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1:	Si	No

CODICE ENTE

Quadro 2

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

6) Esistenza di pignoramenti per i quali non sia stata attivata l'opposizione giudiziale:	Si	No
7) Esistenza di anticipazioni di cassa non restituite o di importo uguale o superiore al 5 per cento delle entrate correnti, rilevate dal punto 1, anche se restituite a fine d'anno, ma rinnovate all'inizio dell'anno successivo:	Si	No
8) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati, ovvero di debiti fuori bilancio rateizzati e non pagati:	Si	No
9) Volume complessivo delle entrate proprie, fiscali, di redditi patrimoniali e di proventi di servizi di importo inferiore per le province al 30 per cento delle entrate correnti, definite come al punto 1, ed al 40 per cento per i comuni:	Si	No
10) Spese per il personale a qualsiasi titolo in servizio, superiori al 50% del totale delle spese correnti, fatta esclusione di quelle per le quali vi siano entrate a specifica destinazione della regione o di altri enti pubblici:	Si	No
11) Interessi passivi sui mutui superiori al 20 per cento delle entrate correnti identificate come dal punto 1, al netto delle poste correttive:	Si	No
12) Esistenza di finanziamento degli investimenti con mezzi propri per importi inferiori al 10 per cento del totale (solo per comuni e province):	Si	No

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

97A5599

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 luglio 1997, n. 190/E.

Chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie. Art. 9-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 *(Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997).

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

Ai centri di servizio delle imposte dirette

Agli uffici del registro

Al dipartimento del territorio

Alle direzioni compartimentali del territorio

Alle commissioni tributarie provinciali e regionali

Alle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano e di Trento

Alla Commissione tributaria centrale

Al Segretariato generale

Al Comando generale della guardia di finanza

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle Avvocature distrettuali dello Stato

L'esigenza di conseguire lo sfoltimento del contenzioso aveva già suggerito al legislatore le disposizioni introdotte con l'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, volte alla definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Alla medesima finalità sono intese le disposizioni introdotte con l'art. 9-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con le quali la chiusura delle liti fiscali viene riproposta con alcune siguificative innovazioni.

Si rende, pertanto, necessario fornire le istruzioni di seguito riportate, alle quali gli uffici interessati vorranno uniformemente attenersi al fine della puntuale applicazione delle disposizioni in argomento.

TESTO NORMATIVO

Si riporta di seguito il testo normativo - commi da 6 a 11 dell' art. 9-*bis* del decreto-legge n. 79 del 1997 - le cui disposizioni, in quanto derivanti da modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dalla data del 30 maggio 1997, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art 9-*bis.*

... *(omissis)*...

6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è d'importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.

7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.

11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.

... *(omissis)*..

Liti fiscali definibili.

Nell'ambito di applicazione delle disposizioni succitate rientrano le liti fiscali concernenti:

a) gli avvisi di accertamento;

b) i provvedimenti di irrogazione di sanzioni;

c) ogni altro atto di imposizione, nonché l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo, nei casi in cui costituiscono il primo atto che manifesta la pretesa impositiva. Non rientrano tra le liti fiscali definibili i giudizi in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili aventi ad oggetto l'impugnazione di atti di imposizione con i quali l'ufficio ha chiesto il pagamento dell'imposta principale (es: registrazione d'ufficio, richiesta di registrazione di atti giudiziari), dell'imposta suppletiva e dell'imposta complementare diversa da quella per maggior valore accertato (es: decadenza dalle agevolazioni tributarie).

Si precisa che la definizione non può, comunque, riguardare il contributo per il Servizio sanitario nazionale.

Per l'ammissione alla definizione agevolata delle liti fiscali debbono, inoltre, sussistere entrambi i requisiti della pendenza e del limite di valore, di cui si dirà nel prosieguo.

Pendenza della lite

Il requisito della pendenza della lite deve sussistere alla data del 1° aprile 1996.

A tale data la lite deve essere pendente dinanzi alle commissioni tributarie. Ne consegue che restano escluse dalla definizione le liti fiscali che, alla predetta data del 1° aprile 1996, erano pendenti dinanzi alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, nonché le controversie instaurate in sede di contenzioso amministrativo o dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, concernenti i tributi sottratti alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

In particolare, si ha pendenza:

in primo grado, quando in data anteriore al 1° aprile 1996 sia stato proposto ricorso avverso l'atto di imposizione o il provvedimento di irrogazione di sanzioni dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non sia intervenuta, alla medesima data, la decisione del giudice di primo grado;

in secondo grado, quando antecedentemente alla predetta data sia stato proposto appello dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado e non sia intervenuta, alla medesima data, la decisione del giudice d'appello;

in commissione tributaria centrale, quando antecedentemente al 1° aprile 1996 sia stato proposto ricorso dinanzi a tale organo e non sia, alla medesima data, intervenuta la relativa decisione.

Sono, inoltre, da considerare pendenti alla data del 1° aprile 1996 i giudizi per i quali alla predetta data pendevano i termini per proporre appello e ricorso alla commissione tributaria centrale.

Del pari, sono da considerare pendenti alla data del 1° aprile 1996 i giudizi che a tale data risultavano devoluti a seguito di rinvio alle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado od alla commissione tributaria centrale.

Ove, in relazione a liti pendenti alla data del 1° aprile 1996, siano successivamente intervenuti il passaggio in giudicato della decisione o della sentenza o altra causa di estinzione del giudizio la definizione non può aver luogo.

Valore della lite

Per l'ammissione alla definizione agevolata il valore della controversia non deve essere superiore a lire 30 milioni.

Ove si tratti di controversie relative ad atti di imposizione, il valore della lite va determinato sulla base della sola imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio, con esclusione degli interessi e delle sanzioni irrogate con il medesimo atto impositivo.

Nell'ipotesi in cui un unico atto di imposizione si riferisca a più imposte (es: I.R.PE.F. e I.LO.R ovvero I.R.PE.G. e I.LO.R.) il valore della lite è costituito dalla somma di queste.

Qualora un atto di imposizione si riferisca anche al contributo per il Servizio sanitario nazionale, l'importo relativo a quest'ultimo, attesa la sua natura contributiva, non concorre alla determinazione del valore della lite.

Per i giudizi in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore della lite va determinato con esclusivo riferimento all'imposta relativa al maggiore imponibile accertato dall'ufficio; per gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 1° gennaio 1996 il valore dalla lite va desunto direttamente dall'avviso di liquidazione allegato al suddetto avviso di accertamento.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti di irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dall'importo della sanzione irrogata, ovvero, in caso di più sanzioni irrogate con unico atto, dalla somma di queste.

Ove siano intervenute una o più decisioni di commissioni tributarie, di qualsiasi grado, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione è sempre l'imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio, ovvero l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato dall'ufficio. Pertanto, non si deve tenere conto delle decisioni degli organi giudicanti. Lo stesso criterio si applica alle liti relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni.

Somme dovute per la definizione - termine e modalità di versamento - comunicazione.

Le liti fiscali di valore fino a lire 5 milioni sono definite con il versamento della somma di lire 500.000; le liti fiscali di valore superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni sono definite con il versamento di una somma pari al 20 per cento del valore stesso.

Il versamento delle somme dovute a titolo di definizione deve essere eseguito entro il 31 luglio 1997; per ciascuna lite pendente è effettuato un separato versamento.

Il pagamento va effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del pagamento, utilizzando la distinta di versamento Mod. 8, Modulario F, Riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11; Modulario F, Riscossione n. 11; le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento anche mediante delega alla banca, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinta da carta bianca e grafica colore azzurro.

Per il pagamento si utilizza lo stesso codice-tributo già istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 591, e quindi il codice 1452, denominato: «chiusura lite fiscale pendente».

Le somme di cui al predetto codice, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario/Stato, al Capo VI, Capitolo 1180, non articolato.

Si fa presente che per i modelli 8, 11 e per la delega bancaria non è necessario indicare il periodo di riferimento o l'anno di imposta per il quale il versamento è stato effettuato, nonché l'ufficio tributario cui è diretta la dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente sul supporto magnetico, per ciascuna operazione di versamento, non vanno imputati, da parte del concessionario o della banca, i campi relativi ai predetti dati anche se indicati sui modelli.

Si evidenzia, poi, che per i predetti versamenti, anche se effettuati da soggetti intestatari di conto fiscale, non è previsto l'uso dei modelli da conto fiscale, considerato che tali versamenti sono esclusi dal sistema del conto fiscale stesso.

Entro quindici giorni dalla data del pagamento, l'interessato ne dà comunicazione scritta all'ufficio competente con plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, unendo la fotocopia dell'attestazione di versamento *(si riporta, in allegato, a titolo esemplificativo, uno schema di comunicazione che potrà essere utilizzato dal contribuente).*

Si precisa, inoltre, che nel caso di «errore scusabile» previsto dal comma 11 del citato art. 9-*bis*, il pagamento delle maggiori somme dovute ad integrazione di quelle già versate va eseguito secondo le modalità sopraindicate, utilizzando il codice-tributo 1452. L'importo degli interessi legali è versato cumulativamente all'ammontare dovuto ai fini dell'integrazione.

ULTERIORI SOMME COMUNQUE DOVUTE

Come stabilito dal comma 7 dell' art. 9-*bis* del decreto-legge n. 79 del 1997, l'interessato, oltre alle somme da versare a titolo di definizione, è tenuto a corrispondere le somme, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate, il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Tali disposizioni sono contenute negli artt. 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 e 40 del decreto legislativo n. 346 del 1990, nonché nell'art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Con particolare

riferimento al grado in cui trovasi la lite al momento del pagamento per la definizione, l'interessato è, pertanto, tenuto a corrispondere:

A) *prima del deposito della decisione della soppressa commissione tributaria di primo grado o della commissione tributaria provinciale:*

per le imposte dirette: un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o maggiore imponibile accertato dall'ufficio, ovvero la metà di detta imposta se trattasi di accertamento parziale eseguito ai sensi dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

per l'imposta sul valore aggiunto: la metà dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall' ufficio;

per le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili: terzo dell'imposta corrispondente al maggior valore accertato dall'ufficio;

B) *dopo il deposito della decisione della soppressa commissione tributaria di primo grado:*

per le imposte dirette: i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione;

per l'imposta sul valore aggiunto: i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione;

per le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili: i due terzi dell'imposta relativa all'imponibile deciso dalla commissione;

C) *dopo il deposito della decisione della soppressa commissione tributaria di secondo grado:*

per le imposte dirette: i tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione, nonché i tre quarti della soprattassa dovuta;

per l'imposta sul valore aggiunto: i tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile deciso dalla commissione, nonché i tre quarti della soprattassa dovuta;

per le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili: l'intera imposta corrispondente all'imponibile deciso dalla commissione;

D) *dopo il deposito della sentenza della commissione tributaria provinciale con la quale è stato respinto il ricorso:* i due terzi dell'imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio o dell'imposta corrispondente al maggior valore accertato dall'ufficio;

E) *dopo il deposito della sentenza della commissione tributaria provinciale con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso:* l'intera somma dovuta in base alla sentenza, se inferiore o pari ai due terzi dell'imposta o maggiore imposta accertata dall'ufficio o dell'imposta corrispondente al maggior valore accertato dall'ufficio, ovvero i predetti due terzi, se l'importo dovuto in applicazione della sentenza è superiore a tale limite;

F) *dopo il deposito della sentenza della commissione tributaria regionale, se confermativa della sentenza di primo grado di rigetto o parziale accoglimento del ricorso:* la differenza tra quanto dovuto in base a detta sentenza e quanto precedentemente versato.

Atteso che, per espresso dettato normativo, la definizione delle liti fiscali riveste natura oblativa, la definizione medesima non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 1997, di conversione del decreto-legge n. 79 del 1997.

Stante tale divieto, esplicitamente stabilito dal comma 10 dell'art. 9-*bis* del citato decreto-legge n. 79 del 1997, in ipotesi di definizione della lite fiscale, le sentenze favorevoli al ricorrente, contrariamente a quanto disposto dall'art. 68, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, non danno luogo a rimborso delle somme dallo stesso versate alla data del 30 maggio 1997, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 9-*bis*, introdotto dalla menzionata legge di conversione.

Tuttavia, ove sia intervenuta, antecedentemente alla data di definizione della lite, una sentenza favorevole al ricorrente, e risultino, comunque, iscritte a ruolo somme a titolo provvisorio non versate fino alla data del 30 maggio 1997, compete al contribuente lo sgravio delle stesse.

Obbligati solidali.

La definizione estingue il rapporto tributario oggetto della controversia.

Consegue che, nei casi in cui tale rapporto sia stato instaurato nei confronti di più debitori solidali, si verificano le seguenti situazioni:

ove sia stato presentato un unico ricorso da tutti i coobbligati o interessati a ricorrere, il versamento eseguito da uno di essi estingue la controversia anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati;

ove siano stati presentati distinti ricorsi da parte di tutti i soggetti coobbligati o interessati a ricorrere, il versamento eseguito da uno di essi estingue non solo la controversia nella quale egli è parte, bensì anche le liti fiscali promosse dagli altri coobbligati od interessati a ricorrere;

ove sia stato presentato ricorso da parte di alcuni soltanto dei coobbligati o interessati a ricorrere, il versamento eseguito da uno di essi estingue la lite pendente e definisce il rapporto tributario controverso, con la conseguenza che la pretesa tributaria viene meno anche nei confronti degli altri soggetti per i quali il rapporto sarebbe divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Estinzione del giudizio.

Il pagamento delle somme dovute per la volontaria definizione della lite, determinando la cessazione della materia del contendere, estingue automaticamente il giudizio.

Con riferimento al momento del pagamento, occorre distinguere due ipotesi:

1) liti pendenti dinanzi ad una commissione tributaria;

2) liti per le quali siano pendenti i termini per proporre impugnazione avverso decisioni emesse da commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale, nonché avverso sentenze emesse da commissioni tributarie provinciali e regionali.

Nella prima ipotesi, come espressamente previsto dal comma 10 dell'art 9-*bis* del più volte citato decreto-legge n. 79 del 1997, l'estinzione è dichiarata dalla commissione tributaria competente, previo accertamento della regolarità formale del procedimento di definizione. L'estinzione è dichiarata, a norma dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992, con decreto presidenziale o con sentenza, a seconda della fase in cui il giudizio stesso si trovava al momento della definizione.

Gli uffici interessati dovranno depositare presso la segreteria della commissione stessa copia dell'attestazione di versamento, unitaniente a copia della relativa comunicazione inviata dal contribuente. Gli uffici medesimi avranno cura di apporre in calce alla documentazione prodotta dal contribuente apposita attestazione concernente la regolarità o meno della definizione richiesta.

Nella seconda ipotesi, per la quale non si rinviene nella disposizione in esame una esplicita disciplina, si ritiene che al fine della estinzione della lite debba assumere rilievo unicamente l'acceramento della regolarità o meno della definizione da parte dell'ufficio, che ne darà comunicazione al contribuente, invitando lo stesso ad integrare il versamento nel caso che l'insufficiente pagamento sia ritenuto imputabile ad errore scusabile.

L'integrazione del pagamento da parte del contribuente comporta il venir meno della pretesa erariale, ferma restando la debenza delle somme comunque dovute in base al comma 7 dell'art. 9-*bis*.

Errore scusabile.

Il comma 11 dell'art. 9-*bis* in esame prevede un procedimento correttivo dinanzi alla commissione tributaria in ipotesi di versamento insufficiente delle somme dovute per la definizione imputabile ad errore scusabile.

In tale ipotesi, la commissione tributaria fissa un termine perentorio, non superiore a giorni trenta, entro il quale il ricorrente deve effettuare il versamento integrativo, previsto dal citato comma 11, costituito dalla differenza tra la somma dovuta per la definizione e quella versata, nonché dai relativi interessi — da calcolarsi su detta differenza — al saggio legale, attualmente fissato nella misura del cinque per cento.

Entro quindici giorni da tale versamento, il contribuente ne dà comunicazione alla commissione tributaria mediante deposito, presso la segreteria della stessa, di fotocopia del relativo attestato.

La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.

*
* *

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

ALLEGATO

Il seguente schema di comunicazione potrà essere utilizzato dai contribuenti al fine di fornire agli uffici competenti elementi per l'individuazione delle liti da definire.

All'Ufficio..............................
di ....
....

OGGETTO: *Comunicazione di definizione di lite pendente ai sensi delle disposizioni di cui all'art.* 9-bis, *commi da 6 a 11, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.*

Il/la sottoscritt... ....
nat... il .... a ....
residente in .... via .... n. ....
codice fiscale ....

COMUNICA

di aver eseguito in data .... il versamento di lire ...., di cui allega fotocopia, al fine di definire:

A) la controversia pendente presso la commissione tributaria .... di .... instaurata avverso:

l'avviso di accertamento prot. n. .... notificato in data ....;

l'avviso di liquidazione, l'ingiunzione e il ruolo (nelle ipotesi in cui costituiscano il primo atto che manifesta la pretesa impositiva), prot. n. .... notificato in data ....;

il provvedimento di irrogazione delle sanzioni prot. n. .... notificato in data ....;

(oppure)

B) la controversia per la quale pendono i termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n. .... della commissione tributaria ....

Allega fotocopia dell'attestato di versamento.

(firma) ....

97A5582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Il Conventino», in Bergamo, all'estensione a tutto il territorio nazionale dello svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri provenienti dalla Colombia, Bolivia, Perù, Ecuador, Romania, Cile e Brasile.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1997 l'Associazione «Il Conventino», con sede in Bergamo, è stata autorizzata all'estensione a tutto il territorio nazionale dello svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri provenienti dalla Colombia, Bolivia, Perù, Ecuador, Romania, Cile, Brasile, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale del 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985.

97A5515

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NCR n. 263/97 del 30 maggio 1997

Specialità medicinale: PREPARAZIONE H nella confezione astuccio 6 tubi monodose da 5 gr cadauno (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Whitehall Laboratories Ltd. - Londra - (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Whitehall Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini n. 3, codice fiscale 00735010159.

Produttore: la produzione ed il controllo sarà eseguita dalla Wyeth Laboratories Ltd. nello stabilimento sito in New Lane, Havant, (Gran Bretagna). Le operazioni terminali di confezionamento saranno effettuate dalla società Eurospital p.a. nello stabilimento sito a Trieste, via Flavia n. 122.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

astuccio 6 tubi monodose da 5 gr cadauno:

n. A.I.C.: 017389115 (in base 10), 0JLPKV (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di pomata contengono:

principio attivo: estratto di cellule di Saccharomices Cerevisiae (contenente non meno di 12% carboidrati, 10% amminoacidi, 4% peptidi) g 1,082;

eccipienti: olio di fegato di pescecane, vaselina gialla, lanolina anidra, cera di lana, olio minerale leggero, olio di timo rosso NF (40-45% fenoli), clorexidina dicluconato, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: emorroidi esterne ed interne non complicate e ragadi anali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC n. 241/97 del 30 maggio 1997

Specialità medicinali: TENSICOR nella forma e confezioni:

«10» 20 capsule da 10 mg;

«10» 50 capsule da 10 mg;

«10» 100 capsule da 10 mg;

«20 Retard» 20 compresse a rilascio prolungato da 20 mg;

«20 Retard» 50 compresse a rilascio prolungato da 20 mg;

«20 Retard» 100 compresse a rilascio prolungato da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Stada Arzneimittel Ag Stadastrasse 2/18 D, Bad Vilbel, D-61118, (Germania), rappresentata in Italia dalla dott.ssa Meran Pala Cristina con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via delle Forze Armate n. 260, codice fiscale MRNCST42H47F205E.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'AIC presso il proprio stabilimento farmaceutico sito in Bad Vilbel, Stadastrasse 2/18 D, (Germania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10» 20 capsule da 10 mg:

n. A.I.C.: 029177060 (in base 10), 0VUF74 (in base 32);

classe: C;

«10» 50 capsule da 10 mg:

n. A.I.C.: 029177021, (in base 10), 0VUF5X (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 10.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

«10» 100 capsule da 10 mg:

n. A.I.C.: 029177072 (in base 10), 0VUF7J (in base 32);

classe: C;

«20 Retard» 20 compresse a rilascio prolungato da 20 mg:

n. A.I.C.: 029177033 (in base 10), 0VUF69 (in base 32);

classe: C;

«20 Retard» 50 compresse a rilascio prolungato da 20 mg:

n. A.I.C.: 029177084 (in base 10), 0VUF7W (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 19.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«20 Retard» 100 compresse a rilascio prolungato da 20 mg:

n. A.I.C.: 029177096 (in base 10), 0VUF88 (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Tensicor 10» capsule da 10 mg, ogni capsula contiene:

principio attivo: nifedipina 10 mg;

eccipienti: glicerina, sodio saccarinato, polietilenglicole 400, DL mentolo, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

involucro gelatinoso: gelatina, glicerina, ferro ossido nero E 172, ferro ossido giallo E 172, ferro ossido rosso E 172 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Tensicor 20 Retard» compresse a rilascio prolungato da 20 mg, ogni compressa contiene:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microcristallina, polisorbato 80, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco, titanio biossido E 171, ferro ossido rosso E 172 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Tensicor 10» capsule da 10 mg:

trattamento della cardiopatia ischemica (condizioni caratterizzate da insufficiente apporto di ossigeno al miocardio);

angina pectoris cronicamente stabile (angina da sforzo);

angina a riposo compresa l'angina pectoris vasospastica (angina Prinzmetal, angina variante) ed angina instabile (angina preinfartuale in crescendo);

angina pectoris post-infartuale (esclusi i primi 8 giorni dall'episodio infartuale acuto);

trattamento dell'ipertensione arteriosa;

trattamento del fenomeno di Raynaud.

«Tensicor 20 Retard» compresse a rilascio prolungato da 20 mg:

trattamento della cardiopatia ischemica (condizioni caratterizzate da insufficiente apporto di ossigeno al miocardio);

angina pectoris cronicamente stabile (angina da sforzo);

angina a riposo compresa l'angina pectoris vasospastica (angina Prinzmetal, angina variante) ed angina instabile (angina preinfartuale in crescendo);

angina pectoris post-infartuale (esclusi i primi 8 giorni dall'episodio infartuale acuto);

trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5517

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 53 del 2 luglio 1997

È autorizzata la modifica del sito produttivo dallo stabilimento di Ben Venue Laboratoires Inc, 270 Northfield Road - Bedford, Ohio, USA, allo stabilimento della Schering S.p.a., via E. Schering, 19-21 - 20090 Segrate Milano, della specialità medicinale FLUDARA nelle confezioni qui di seguito indicate:

Fludara fiale da 50 mg, A.I.C. n. 029552015;

titolare A.I.C., Schering S.p.a., via Mancinelli, 11 - 20131 Milano;

rappresentante della Schering AG, Berlino (Germania).

Il decreto A.I.C./UAC n. 51 del 23 maggio 1997 è annullato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 534/97 del 30 maggio 1997

Specialità medicinale: BUCCALIN BERNA, BB 4 compresse 0,2 g n. di A.I.C.: 022928016; AD 7 compresse 0,2 g - n. di A.I.C.: 022928028.

Società Istituto sieroterapico Berna S.r.l., via Bellinzona, 39 - 22100 Como.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: bile depurata secca (eliminata), lattosio 105,720 mg, cellulosa microcristallina 86, 700 mg, aerosil 200 1,720 mg, stearato di magnesio 0,860 mg;

rivestimento della compressa: gomma lacca 10,000 mg, talco 7,500 mg, ossido di ferro 1,600 mg, olio di ricino 0,500 mg, paraffina 0,075 mg, cera vergine 0,075 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, non possono più essere venduti a decorrere dal centoottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 540/97 del 2 giugno 1997

Specialità medicinale: LEVOTUSS, gocce 6% ml - n. di A.I.C.: 026752028.

Società Dompè Farmaceutici S.p.a., via San Martino, 12-12/A - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicole propilenico 20 g, xilitolo 20 g, sodio saccarinato 0,40 g, metile p-idrossibenzoato 0,15 g, aroma frutti di bosco 1 g, aroma anice 1 g, acido citrico anidro q.b. a pH 5, acqua depurata q.b. a 100 ml, alcol etilico 25 g (eliminato), glicerina 30 g (eliminato), aroma liquirizia 10 g (eliminato).

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 443/97 del 12 maggio 1997

Specialità medicinale: BRANIGEN, flacone soluzione estemporanea per gocce n. di A.I.C.: 025368061.

Società Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica denominazione di forma farmaceutica. È modificata la denominazione della forma farmaceutica da: «flacone di soluzione estemporaneo per gocce» a: «granulato per soluzione orale».

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 443/97 del 12 maggio 1997

Specialità medicinale: BRANIGEN, flacone soluzione estemporanea per gocce n. di A.I.C.: 025368061.

Società Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: P-idrossibenzoato di metile 0,003 g, P-idrossibenzoato di propile 0,0007 g, polivinilpirrolidone 0,312 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del decreto n. 249/97 del 29 maggio 1997

Specialità: KADIUR, 20 compresse - n. di A.I.C.: 025166024 - 30 compresse - n. di A.I.C.: 025166036 - IV 6 fl liof+6 fl solv. - n. di A.I.C.: 025166048.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Nordmark Farmaceutici S.p.a., con sede in via Lorenteggio, 270/A, Milano, codice fiscale 00795170158, è ora trasferita alla società: Gienne Pharma S.p.a., con sede via Lorenteggio, 270A - Milano, codice fiscale 11957290155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 251/97 del 29 maggio 1997

Specialità: DIVICAL, 30 compresse 15 mg - n. di A.I.C.: 007701093.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi, 330, Milano, codice fiscale 00737420158, è ora trasferita alla società: Zilliken S.p.a., con sede in viale F. Testi, 326, Milano, codice fiscale 00244680104.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 257/97 del 29 maggio 1997

Specialità: UBITEN, 40 compresse 10 mg - n. di A.I.C. 025229016; «50» 14 capsule oper. 50 mg n. di A.I.C.: 025229067; «50» 10 flaconcini orali 50 mg n. di A.I.C. 025229081.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi, 330, Milano, codice fiscale 00737420158, è ora trasferita alla società: Zilliken S.p.a., con sede in viale F. Testi, 326, Milano, codice fiscale 00244680104.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 262/97 del 30 maggio 1997

Specialità: ISSIUM, «5» 30 capsule 5 mg n. di A.I.C. 024418016; «5» 50 capsule 5 mg n. di A.I.C. 024418028; 50 capsule 10 mg n. di A.I.C. 024418030.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale F. Testi, 330, Milano, codice fiscale 00737420158, è ora trasferita alla società: Zilliken S.p.a., con sede in viale F. Testi, 326, Milano, codice fiscale 00244680104.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 541/97 del 2 giugno 1997

Società Zilliken S.r.l., viale F. Testi, 326 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica denominazione sociale.

La società Zilliken S.p.a. ha modificato la propria denominazione sociale in Zilliken S.r.l. e ha trasferito la propria sede da Milano a Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori n. 54.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5516-97A5518

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1711,59
ECU	1919,89
Marco tedesco	976,38
Franco francese	288,72
Lira sterlina	2891,22
Fiorino olandese	867,11
Franco belga	47,295
Peseta spagnola	11,559
Corona danese	256,23
Lira irlandese	2613,94
Dracma greca	6,203
Escudo portoghese	9,668
Dollaro canadese	1245,70
Yen giapponese	15,158
Franco svizzero	1177,24
Scellino austriaco	138,77
Corona norvegese	233,36
Corona svedese	222,43
Marco finlandese	328,77
Dollaro australiano	1270,34

97A5607

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ruoti, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 13 giugno 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ruoti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ruoti (provincia di Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 12 giugno 1997 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Ernesto Campiti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

97A5521

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale denominato «Orologio», sito in comune di Abano Terme

Con provvedimento n. 2503 del 4 giugno 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare ai soli effetti di competenza regionale, alla Orologio S.r.l., con sede in Padova, passaggio Tito Livio n. 5, codice fiscale n. 02627300284, l'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento termale donominato «Orologio», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni in vasca, massaggi subaquei e speciali, inalazioni, aerosol, palestra, sauna, piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e comlementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta da dott. Andreotti Stefano.

97A5522

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Modalità di invio alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, da parte delle forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, della comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*.

L'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha previsto il contenuto della comunicazione di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, che deve essere inviata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione da parte dei soggetti titolari delle forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria ed in materia assicurativa.

A tal fine la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha predisposto il seguente schema di comunicazione (mod. cfp01).

Tale comunicazione, redatta su supporto cartaceo e corredata da una lettera del legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi, dovrà essere trasmessa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Via in Arcione n. 71, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale.

I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all'art. 18, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124/1993 dovranno altresì allegare alla comunicazione copia dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione firmati in ogni pagina dal legale rappresentante e, se istituite come fondi interni, anche un protocollo di autonomia gestionale. Il protocollo sarà redatto secondo la formulazione di seguito riportata, in cui il datore di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124/1993.

PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

La (società/ente) .... nell'ambito della quale è istituita una forma pensionistica complementare a favore dei propri dipendenti,
assume formale impegno ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Luogo, data e firma del legale rappresentante.

Mod. cfp01

Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Roma - Via in Arcione n. 71

***Fondi Pensione preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421*[§§]**

- ***Denominazione:***
- *codice fiscale* [1] *:*
- *partita IVA* [1]*:*
- ***sede legale :***
  (via, piazza, località)
- ***indirizzo :***
  (via, piazza, località)

Tel. N........................... Fax N.......................................

- *ente (o società) promotore del Fondo* *interno* [2] *:*

  - denominazione ....

  - natura giuridica ....

[§§] La presente comunicazione non deve essere inviata dalle forme pensionistiche complementari di cui all'art.18, comma 3, lettera a) del d.lgs.n.124/93

[1] Nel caso di 'Fondo interno' indicare i dati dell'ente (o società) promotore

[2] da compilare solo nel caso di 'Fondi interni'

- ***regime previdenziale:***
  - prestazione definita:
    - * *integrativo regime di base* ☐ * *aggiuntivo regime di base* ☐
  - contribuzione definita: ☐

- ***Fondo con erogazione diretta della prestazione pensionistica:***

  - SI ☐ - NO ☐ *indicare la denominazione del soggetto erogatore*

  ____

- ***generalità complete e carica rivestita dal soggetto che compila la scheda:***..

- ***generalità complete[3] del dirigente responsabile del Fondo:***..

- ***generalità complete[3] dei componenti degli organi di amministrazione e controllo del Fondo:***..

[3] Per generalità complete deve intendersi : cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale.

97A5552

Modalità di invio alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, da parte delle forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, della scheda informativa di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*.

L'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha fatto obbligo ai soggetti titolari delle forme pensionistiche preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — diverse da quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria ed in materia assicurativa, nonché diverse da quelle istituite all'interno di enti, società e gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia ed assicurativa — di inviare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione una scheda informativa a completamento della documentazione di cui al medesimo articolo, comma 1.

A tal fine la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha predisposto il seguente schema di scheda informativa (mod. cfp02).

Poiché le informazioni richieste in tale scheda informativa dovranno essere rese su supporto magnetico la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha provveduto a predisporre apposito floppy disk che dovrà essere richiesto contestualmente all'invio della comunicazione (mod. cfp 01).

Il floppy disk sarà successivamente inviato al fondo pensione all'indirizzo espressamente indicato, a tal fine, nella suddetta richiesta.

Il floppy disk compilato in ogni sua parte — ad eccezione delle sezioni 5 e 6 — dovrà essere trasmesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale accompagnato da una lettera del legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi nonché eventuali comunicazioni inerenti il contenuto della scheda.

Andranno congiuntamente trasmessi:

una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive della forma pensionistica;

copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

un documento, firmato dal legale rappresentante, dal quale risultino le modifiche apportate allo statuto ed all'eventuale regolamento di attuazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993, ivi compresa la modifica della natura giuridica e la trasformazione da fondo interno di cui all'art. 4, comma 2 , del decreto legislativo medesimo ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo.

Le sezioni 5 e 6 saranno successivamente inviate, sempre su floppy disk all'uopo duplicato dal fondo pensione, congiuntamente alla documentazione di cui all'art. 12, comma 4, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Le associazioni di categoria potranno adoperarsi per attività di supporto alla compilazione della scheda nonché, fermi restando i termini sopra indicati, per la trasmissione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione del floppy disk e della allegata documentazione.

Mod.cfp02

Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Roma - Via in Arcione n. 71

Fondi Pensione preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421[§§]

Segnalazione statistica

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *Natura giuridica - Fonte istitutiva - Destinatari.*

- *Denominazione* ____________________
- *Codice fiscale*[1] ____________ • *partita IVA*[1] ____________
- *Sede legale*[1] ____________________
- *Indirizzo*[1] ____________________
- ***Anno costituzione*** ____________
- ***Anno inizio attività*** ____________
- ***Anno fine attività***[2] ____________

[§§] L' obbligo di segnalazione statistica non si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art.18, comma 3 lett. a) e b) del d.lgs.n.124/93

[1] Nel caso di 'Fondo interno' indicare i dati dell'ente (o società) promotore

[2] indicare, unicamente se prevista, la data di **effettiva cessazione attività** del Fondo.

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *Natura giuridica - Fonte istitutiva - Destinatari.*

- ***Natura giuridica***

  - soggetto con personalità giuridica ai sensi dell'art.12 cc.:

    * *associazione* ☐
    * *fondazione* ☐

  - associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 cc. ☐

  - fondo a rilevanza interna:

    * *costituente patrimonio separato ex. Art.2117 cc* ☐
    * *evidenziato nei bilanci dell'impresa ma non costituente patrimonio separato* ☐
    * *in corso di evidenziazione nello stato patrimoniale del bilancio ex art.18 ,comma 4, d.lgs.124/93* ☐

- ***Organi sociali***

  - amministrazione :

    * *consiglio di amministrazione* ☐ *n. componenti:* ____________
    * *amministratore unico* ☐
    * *altro* ☐ *specificare* ____________
    * *nessuno* ☐

  - controllo:

    * *collegio sindacale:* ☐ *n. componenti:* ____________
    * *altro* ☐ *specificare* ____________
    * *nessuno* ☐

  - assemblea generale soci

  - assemblea soci delegati ☐ *n. componenti:* ____________

  - altro (*specificare*) ________________________________

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *Natura giuridica - Fonte istitutiva - Destinatari.*

- ***Ente (o società) promotore del Fondo interno*** [3]

- denominazione ____________________________

- natura giuridica ____________________________

- codice attività ISTAT ____________________________
(in caso di più attività indicare la prevalente)

- numero dipendenti n.: ____________________________

- *Fonte istitutiva*

- accordo sindacale
  * *aziendale* ☐ * *interaziendale* ☐
  * *altro (specificare)* ____________________

- disposizione legislativa ☐
  * *specificare estremi* ____________________

- regolamento aziendale ☐

- accordo fra destinatari ☐

- altro *(specificare)* ____________________

[3] da compilare solo nel caso di 'Fondi interni'

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *Natura giuridica - Fonte istitutiva - Destinatari.*

- ***Soggetti destinatari***

a) tipologia lavoratori:

- *lavoratori dipendenti*:

  * *pubblici* ☐ * *privati* ☐

- *liberi professionisti* ☐
- *commercianti* ☐
- *artigiani* ☐
- *autonomi agricoli* ☐
- *altri lavoratori autonomi privi di albo professionale* ☐
- *altro (specificare)* ☐

b) criteri di individuazione dei destinatari:

* *ambito territoriale* ☐ * *categoria* ☐

* *singole imprese* ☐ * *gruppo di imprese* ☐

* *ente pubblico* ☐ * *altro ente* ☐

* *comparto pubblico impiego* ☐

* *altro (specificare)* _______________

- ***Fondo chiuso a nuove iscrizioni***

- SI ☐

  * *indicare la data di chiusura del Fondo*_________________

- NO ☐

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *Natura giuridica - Fonte istitutiva - Destinatari.*

- ***Gestione contabile separata***

  - SI ☐ - NO ☐

- ***Gestione amministrativa separata***

  - SI ☐ - NO ☐

- ***Per i soli fondi a prestazione definita , le fonti istitutive prevedono una garanzia di prestazione da parte del datore di lavoro***

  - SI ☐ - NO ☐

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *regime prestazioni/contributi*

- ***Base imponibile ai fini contributivi***

  - retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR ☐

  - retribuzione utile ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria ☐

  - reddito imponibile ai fini IRPEF ☐

  - altro (specificare) ____________________

- *Utilizzo del TFR* SI: ☐ NO: ☐

- *Fonti finanziamento*

  - contribuzione unilaterale: ☐ - contribuzione bilaterale: ☐

    * *indicare misura:*

    . *datore di lavoro:* ____________________

    . *lavoratore:* ____________________

    . *TFR* [4] ____________________

    ____

    ____

  - altro (specificare) ____________________

    * *indicare misura:* ____________________

[4] indicare la percentuale contributiva relativa alla quota di TFR (ad esempio 100% per gli aderenti di futura assunzione). Qualora siano previste misure contributive differenziate indicarle distintamente ed evidenziarne i criteri.

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *regime prestazioni-contributi*

- ***Regime previdenziale***

  - prestazione definita:

    * *integrativo regime di base* ☐ * *aggiuntivo regime di base* ☐

  - contribuzione definita: ☐

- ***Misura della prestazione del Fondo*** *(solo per Fondi a prestazione definita)*

  - percentuale della retribuzione ☐

    * *indicare aliquota*[5] *fissata nella formula di calcolo della pensione* ____________________

  - percentuale del trattamento pensionistico regime di base ☐

    * *indicare l'aliquota*[6] *fissata nella formula di calcolo della pensione* ____________________

  - altro (specificare) ____________________

  - misura massima[7] ____________________

  - misura minima[8] ____________________

  - altro (specificare) ____________________

[5] indicare **l'aliquota** che moltiplicata per la retribuzione e per il numero di anni di iscrizione al fondo fornisce l'importo di pensione complementare

[6] indicare **l'aliquota** che moltiplicata per la prestazione pensionistica del regime di base e per il numero di anni di iscrizione al fondo fornisce l'importo di pensione complementare

[7] indicare, se previsto, l'importo massimo **erogabile** dal Fondo.

[8] indicare, se previsto, l'importo minimo **garantito** dal Fondo.

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *regime prestazioni-contributi*

- ***Prestazioni pensionistiche***

- vecchiaia ☐ **requisito età*[9]: (M) ____ (F) ____ * *anzianità minima*[9]: (M) ____ (F) ___

* solo rendita ☐ - *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

* solo capitale ☐ - *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

* forma mista ☐ - *aliquota max della rendita trasformabile in valore capitale* ____________
- *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

** *indicare la denominazione dell'impresa assicurativa nel caso di erogazione non diretta della prestazione* ____________

- anzianità ☐ * *anzianità minima*[9]: (M) _____ (F) _____

* solo rendita ☐ - *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

* solo capitale ☐ - *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

* forma mista ☐ - *aliquota max della rendita trasformabile in valore capitale* ____________
- *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

** *indicare la denominazione dell'impresa assicurativa nel caso di erogazione non diretta della prestazione* ____________

- invalidità ☐ * *anzianità minima*[9]: (M) _____ (F) _____

* solo rendita ☐ - *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

* solo capitale ☐ - *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

* forma mista ☐ - *aliquota max della rendita trasformabile in valore capitale* ____________
- *erogazione diretta*[10] * SI ☐ * NO☐

** *indicare la denominazione dell'impresa assicurativa nel caso di erogazione non diretta della prestazione* ____________

---

[9] indicare il numero di anni.
[10] per *erogazione diretta* si intende la corresponsione **diretta da parte del Fondo,** ovvero da parte di un intermediario che gestisce per nome e per conto del Fondo, della prestazione pensionistica

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo' - regime prestazioni-contributi*

- ***Prestazioni pensionistiche***

- morte ☐ * *anzianità minima* [11] : (M)____ (F)____

* solo rendita ☐ - *erogazione diretta* [12] * SI ☐ * NO☐

* solo capitale ☐ - *erogazione diretta* [12] * SI ☐ * NO☐

* forma mista ☐ - *aliquota max della rendita trasformabile in valore capitale*____________

- *erogazione diretta* [12] * SI ☐ * NO☐

** *indicare la denominazione dell'impresa assicurativa nel caso di erogazione non diretta della prestazione* ________________________

- altro (specificare)________________________

- ***Reversibilità delle prestazioni***

- SI ☐

* *indicare:*

- *le prestazioni reversibili* ________________________

____

____

- *le aliquote di reversibilità per ciascun erede* ________________________

____

____

- NO ☐

[11] indicare il numero di anni.

[12] per *erogazione diretta* si intende la corresponsione **diretta da parte del Fondo,** ovvero da parte di un intermediario che gestisce per nome e per conto del Fondo, della prestazione pensionistica.

SEZ.1 Dati relativi al '*Fondo*' - *regime prestazioni-contributi*

- ***Opzioni previste dal Fondo***

  - trasferibilità posizione individuale[13] * SI ☐ * NO ☐

  - riscatto posizione individuale[14] * SI ☐ * NO ☐

- ***Garanzie assicurative accessorie***

  - SI ☐ NO ☐

  * *indicare i rischi* ______________________

  ____

[13] si intende la possibilità di trasferire la posizione previdenziale da un fondo ad un altro.
[14] si indende la possibilità di ottenere un capitale in caso di uscita dal fondo senza diritto a pensione.

SEZ. 2 - Dati economici relativi al Fondo

- ***Dati desunti da*** ________________________ ***relativi all'anno* 1996**

- ***Ammontare annuo(*) delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi*** [15]
(per qualifica e sesso)

	Maschi	*Femmine*	*Totale*
- direttivi (dirigenti e funzionari)			
- non direttivi (impiegati e quadri)			
- ausiliari (esclusi operai)			
- operai			
- altro			
Totale			

- ***Ammontare annuo*** (*) ***della contribuzione a carico del datore di lavoro per il finanziamento del Fondo*** *(per qualifica e sesso)*

	Maschi	*Femmine*	*Totale*
- direttivi (dirigenti e funzionari)			
- non direttivi (impiegati e quadri)			
- ausiliari (esclusi operai)			
- operai			
- altro			
Totale			

(*) gli importi devono essere espressi in Milioni di Lire

[15] da compilare solo nel caso in cui la retribuzione (massa salariale) risulti **base imponibile** ai fini contributivi .

SEZ.2 - Dati economici relativi al Fondo

- ***Ammontare annuo[(*)] della contribuzione a carico del lavoratore per il finanziamento del Fondo*** *(per qualifica e sesso)*

	Maschi	*Femmine*	*Totale*
- direttivi (dirigenti e funzionari)			
- non direttivi (impiegati e quadri)			
- ausiliari (esclusi operai)			
- operai			
- altro			
Totale			

- ***Ammontare annuo[(*)] della contribuzione con utilizzo di quote a titolo di TFR per il finanziamento del Fondo*** *(per qualifica e sesso)*

	Maschi	*Femmine*	*Totale*
- direttivi (dirigenti e funzionari)			
- non direttivi (impiegati e quadri)			
- ausiliari (esclusi operai)			
- operai			
- altro			
Totale			

[(*)] gli importi devono essere espressi in Milioni di Lire

- ***Ammontare annuo delle rate di pensione erogate direttamente dal Fondo***
  (per tipo di pensione e sesso)

	Maschi	***Femmine***	***Totale***
- vecchiaia	__________	__________	__________
- anzianità	__________	__________	__________
- invalidità	__________	__________	__________
- superstiti	__________	__________	__________
Totale	__________	__________	__________

- ***Ammontare annuo*** (*) ***delle prestazioni in capitale erogate direttamente dal Fondo***

  ____

- ***Ammontare annuo*** (*) ***dei premi versati dal Fondo alle imprese assicurative***

  - per previdenza: ☐

    * *per impiego finanziario dei contributi versati* [16] ____________________

    * *per conversione in rendita del capitale maturato al raggiungimento del diritto a pensione* ____________________

  - per garanzie assicurative accessorie ____________________

(*) gli importi devono essere espressi in Milioni di Lire
[16] si intende il caso di Fondi Pensione i cui contributi, durante la fase di accumulo, sono impiegati in polizze assicurative di tipo collettivo.

SEZ. 3 - Dati statistici relativi al Fondo

- ***Dati desunti da*** ______________________ ***alla data del*** **31 dicembre 1996**

- ***Numero iscritti attivi*** *(per qualifica e sesso)*

	Maschi	*Femmine*	*Totale*
- direttivi (dirigenti e funzionari)			
- non direttivi (impiegati e quadri)			
- ausiliari (esclusi operai)			
- operai			
- altro			
Totale			

- ***Distribuzione iscritti attivi per classi quinquennali di età***
(in anni compiuti e per sesso)

	Maschi	*Femmine*	*Totale*
≤ 20			
21 |—| 25			
26 |—| 30			
31 |—| 35			
36 |—| 40			
41 |—| 45			
46 |—| 50			
51 |—| 55			
56 |—| 60			
61 |—| 65			
≥ 66			
Totale			

SEZ. 3 - Dati statistici relativi al Fondo

- ***Distribuzione iscritti attivi per classi quinquennali di anzianità di iscrizione al Fondo*** *(in anni compiuti e per sesso)*

	Maschi	***Femmine***	***Totale***
0 ⊢⊣ 5			
6 ⊢⊣ 10			
11 ⊢⊣ 15			
16 ⊢⊣ 20			
21 ⊢⊣ 25			
26 ⊢⊣ 30			
31 ⊢⊣ 35			
36 ⊢⊣ 40			
. ≥ 40			
Totale			

- ***Numero pensioni*** *(per tipo di pensione e sesso del titolare* [17]*)*

	Maschi	***Femmine***	***Totale***
- vecchiaia			
- anzianità			
- invalidità			
- superstiti			
Totale			

[17] per le pensioni ai *superstiti*, il sesso e l'età si riferiscono al coniuge ove questo sia compreso tra i beneficiari, ovvero all'orfano più giovane nel caso di pensione a soli orfani.

SEZ. 3 - Dati statistici relativi al Fondo

- ***Distribuzione delle pensioni per classi quinquennali di età***
(in anni compiuti e per sesso[18])

	Maschi	*Femmine*	*Totale*
≤ 50			
51 |—| 55			
56 |—| 60			
61 |—| 65			
66 |—| 70			
71 |—| 75			
76 |—| 80			
81 |—| 85			
86 |—| 90			
≥ 90			
Totale			

- ***Distribuzione delle pensioni per classi quinquennali di anzianità d'iscrizione al fondo***
(in anni compiuti e per sesso[18])

	Maschi	*Femmine*	*Totale*
0 |—| 5			
6 |—| 10			
11 |—| 15			
16 |—| 20			
21 |—| 25			
26 |—| 30			
31 |—| 35			
36 |—| 40			
≥ 40			
Totale			

[18] per le pensioni ai *superstiti*, il sesso e l'età si riferiscono al coniuge ove questo sia compreso tra i beneficiari, ovvero all'orfano più giovane nel caso di pensione a soli orfani.

SEZ.4 Dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati di bilancio[22]	**Esercizio :**	**Esercizio :**
	gg/mm/aaaa - gg/mm/**1995**	gg/mm/aaaa - gg/mm/**1996**
	__/__/____ - __/__/____	__/__/____ - __/__/____

STATO PATRIMONIALE AL(*) :

	gg/mm/1995	**gg/mm/1996**
• ***Attivo***		
- Cassa	________	________
- Depositi bancari	________	________
- Crediti per contributi da ricevere		
* *da iscritti*	________	________
* *da datori di lavoro*	________	________
- Crediti diversi		
* *erario*	________	________
* *finanziari*		
.. a breve termine	________	________
.. a medio e lungo termine	________	________
* *altri*		
- Polizza assicurativa collettiva	________	________
- Titoli nazionali		
* *Titoli di stato*	________	________
* *Obbligazioni di emittenti pubblici*	________	________
* *Obbligazioni di emittenti bancari*	________	________
* *Obbligazioni di altri emittenti*	________	________
* *Azioni quotate in mercati regolamentati*	________	________
* *Azioni non quotate*	________	________
* *Altri valori mobiliari*	________	________

[22] Riportare i dati desunti dai bilanci annuali relativi agli ultimi due esercizi chiusi negli anni 1995 e 1996. Qualora alla data di redazione della presente scheda non fossero ancora disponibili i dati relativi al bilancio 1996, la colonna di destra non dovrà essere compilata. I dati mancanti dovranno comunque essere trasmessi alla Commissione con le stesse modalità previste per la presente scheda non appena disponibili e comunque non oltre 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso. Della compilazione incompleta e del relativo impegno a trasmettere successivamente i dati in oggetto dovrà essere data comunicazione alla Commissione nella lettera di accompagnamento alla scheda informativa.

(*) gli importi devono essere espressi in milioni di lire

SEZ.4 Dati di bilancio - Stato Patrimoniale 'Attivo'

STATO PATRIMONIALE AL:

	gg/mm/1995	**gg/mm/1996**
- Titoli esteri Paesi OCSE		
* *Titoli di stato e di emittenti pubblici*	____________	____________
* *Obbligazioni di altri emittenti*	____________	____________
* *Azioni quotate*	____________	____________
* *Azioni non quotate*	____________	____________
* *Altri valori mobiliari*	____________	____________
- Titoli esteri Paesi non OCSE		
* *Titoli di stato e obbligazioni*	____________	____________
* *Azioni*	____________	____________
* *Altri*	____________	____________
- Partecipazioni		
* *in società controllate*	____________	____________
* *in società collegate*	____________	____________
* *in altre società*	____________	____________
- Immobili		
* *uso abitativo*		
. edilizia economica	____________	____________
.. edilizia residenziale	____________	____________
* *uso ufficio*	____________	____________
* *uso commerciale*	____________	____________
* *altro*	____________	____________
- Altre immobilizzazioni	____________	____________
- Ratei e risconti attivi	____________	____________
Totale attivo	____________	____________
- Conti impegni e rischi	____________	____________

SEZ.4 Dati di bilancio - Stato Patrimoniale 'Passivo'

STATO PATRIMONIALE AL:

	gg/mm/1995	gg/mm/1996
• ***Passivo***		
- Debiti finanziari		
* *verso banche a breve*	______	______
* *verso banche a medio e lungo*	______	______
* *verso diversi a breve*	______	______
* *verso diversi a medio e lungo*	______	______
- Debiti diversi		
* *verso fornitori*	______	______
* *verso erario*	______	______
* *altri*	______	______
- Debiti per prestazioni da erogare	______	______
- Fondi		
* *TFR*	______	______
* *altri*	______	______
Totale Debiti e Fondi	______	______
Patrimonio del Fondo Pensione	______	______
Totale Passivo	______	______

SEZ.4 - Dati di bilancio

Variazioni del Patrimonio del Fondo

Periodo di riferimento dei dati di bilancio:	**Esercizio :** gg/mm/aaaa - gg/mm/**1995** __/__/____ - __/__/____	**Esercizio :** gg/mm/aaaa - gg/mm/**1996** __/__/____ - __/__/____
- Patrimonio all'inizio dell'esercizio	________	________
- Contributi:		
* *datore di lavoro*	________	________
* *iscritti*	________	________
- Saldo netto della gestione:		
* *ricavi finanziari*	________	________
* *ricavi immobiliari*	________	________
* *altri ricavi*	________	________
* *costi di amministrazione*	________	________
* *costi per il personale*	________	________
* *altri costi*	________	________
- Prestazioni :		
* *sotto forma di rendita*	________	________
* *sotto forma di capitale*	________	________
* *sotto forma di anticipazioni*	________	________
- Altre voci in aumento	________	________
- Altre voci in diminuzione	________	________
- Patrimonio a fine esercizio	________	________

Nota bene

Le sezioni che seguono, debitamente compilate, dovranno essere trasmesse congiuntamente a :

a) fonti istitutive ,
b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi ,
c) bilancio tecnico redatto al 31 dicembre 1996,
d) convenzioni di gestione delle risorse,

in ottemperanza a quanto stabilito all'art.12 , comma 4, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del citato decreto.

Le informazioni richieste nelle sezioni che seguono dovranno essere rese su supporto magnetico sulla base degli schemi riportati nel floppy disk trasmesso; si consiglia quindi di effettuarne un duplicato al momento della sua ricezione.

SEZ.5 Dati bilancio tecnico - sezione da compilare solo per i Fondi in regime previdenziale di "prestazione definita"

- **Importi(*) da desumere dal bilancio tecnico redatto al 31 dicembre 1996**

  - patrimonio accantonato ____________________
  - riserve:
    - .. pensionati vigenti ____________________
    - .. attivi vigenti ____________________
    - .. futuri ingressi ____________________
  - avanzo/disavanzo ____________________
  - aliquota di equilibrio ____________________

- *Sistema finanziario di gestione*
  - capitalizzazione ☐
  - ripartizione:
    - .. pura ☐
    - .. capitali di copertura ☐

- *Tipo di collettività ipotizzata*
  - chiusa ☐
  - aperta ☐

- *Ipotesi economico-finanziarie adottate*
  - tasso annuo di attualizzazione ____________________
  - tasso annuo di aumento delle retribuzioni ____________________
  - tasso annuo di aumento delle *pensioni fondo* ____________________
  - tasso annuo di aumento delle *pensioni regime di base* ____________________
  - tasso annuo d'inflazione ____________________
  - tasso annuo di aumento P.I.L. ____________________
  - ____________________

- ***Basi demografiche adottate*** *(indicare : fonti, anno e criteri di selezione)*
  - ____________________
  - ____________________
  - ____________________

(*) gli importi devono essere espressi in Milioni di Lire

***SEZ. 5.1** da compilare per i Fondi in regime previdenziale di 'prestazione definita' e gestiti con il sistema finanziario di capitalizzazione*

	Valore attuale medio oneri(*)		
Attivi	***valore attuale medio oneri Fondo*** (1)	***Valore attuale medio oneri regimi di base*** [19] (2)	***valore attuale medio oneri integrativi o aggiuntivi*** (3) = (1)-(2)
• ***Maschi***	________	________	________
• ***Femmine***	________	________	________
• ***Totale***	________	________	________
Pensionati			
• ***Pensioni dirette*** *maschi*	________	________	________
femmine	________	________	________
• ***Pensioni indirette e reversibilità***	________	________	________
• ***Totale***	________	________	________

	Valore attuale medio retribuzioni e contribuzioni(*)	
Attivi	***valore attuale medio retribuzioni***	***valore attuale medio contributi***
• ***Maschi***	________	________
• ***Femmine***	________	________
Totale	________	________

(*) gli importi devono essere espressi in Milioni di Lire

[19] da indicare nel caso di Fondi che erogano prestazioni di tipo *'integrativo'*

***SEZ. 5.2** da compilare per i Fondi in regime previdenziale di '<u>prestazione definita</u>' e gestiti con il sistema finanziario di <u>ripartizione pura</u>, e laddove previsto, con il sistema finanziario di <u>capitalizzazione o ripartizione capitali di copertura</u>* [20]

Anno gestione	*Patrimonio iniziale(*)*	*Contributi(*) (+)*	*Prestazioni(*) (-)*	*Proventi finanziari(*) (+)*	*Spese di amministrazione(*) (-)*	*Altro(*) (±)*	*Saldo(*)*

[20] I periodo temporale per la proiezione relativa alla dinamica annua delle entrate e delle uscite del Fondo dovrà essere almeno di dieci anni.

(*) gli importi devono essere espressi in Milioni di Lire

SEZ.6 Dati bilancio tecnico - sezione da compilare solo per i Fondi in regime previdenziale di 'contribuzione definita' con erogazione diretta delle rendite

- **Importi(*) da desumere dal bilancio tecnico redatto al 31 dicembre 1996**

  - patrimonio accantonato:
    - *saldo c/individuali attivi* ____________________
    - *saldo c/individuali pensionati* ____________________

  - riserve pensionati vigenti ____________________
  - avanzo/disavanzo gestione pensionati [21] ____________________

- *Tipo di collettività ipotizzata*
  - chiusa ☐ - aperta ☐

- *Ipotesi economico-finanziarie adottate*
  - tasso annuo di attualizzazione____________________
  - tasso annuo di aumento *pensioni fondo* ____________________
  - tasso annuo d'inflazione ____________________
  - tasso annuo di aumento P.I.L. ____________________
  - ____________________

- *Basi demografiche adottate (indicare : fonti, anno e criteri di selezione)*
  - ____________________
  - ____________________
  - ____________________
  - ____________________

- ***Coefficienti attuariali di conversione in rendita dei montanti contributivi previsti dal regolamento*** [22]
  - ____________________
  - ____________________

(*)gli importi devono essere espressi in Milioni di Lire

[21] differenza fra le voci '*saldo c/individuali pensionati*' e '*riserve pensionati vigenti*'
[22] se utilizzati coefficienti diversificati per sesso e con reversibilità o meno, indicarli separatamente.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale — L. 440.000
- semestrale — L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale — L. 360.000
- semestrale — L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale — L. 100.000
- semestrale — L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 92.500
- semestrale — L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L. 236.000
- semestrale — L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. 92.000
- semestrale — L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 231.000
- semestrale — L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. 950.000
- semestrale — L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale — L. 850 000
- semestrale — L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III* ogni 16 pagine o frazione	L.	1 500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2 800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4 000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410 000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189